

# GIURISPRUDENZA

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 11 FEBBRAIO 2014, N. 3024**

*PRES. VIDIRI — EST. TRICOMI - P.M. FUCCI (concl. conf.).*

### **Prestazioni - Rendita - Revisione - Termine prescrizione o di decadenza - Natura - Effetti.**

*Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche.<sup>1</sup>*

## **DIRITTO**

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 80, 83 e 137, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il ricorrente, che trova applicazione nella specie la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale (Cass., S.U., n. 6402 del 2005) in caso di costituzione di rendita unica Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie, malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revi-

<sup>1</sup> V. fra molte, Cass., 16 settembre 2013, n. 21082; Cass., 12 ottobre 2010, n. 20994; Cass., 7 marzo 2006, n. 4843, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2013, 2010, 2006.

sione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto.

Nella specie l'assicurato era titolare di rendita unificata, tra l'altro, per un infortunio del (*omissis*), costituita in data 25 febbraio 2004, con decorrenza dal 5 maggio 1998, ragione per la quale, assume il ricorrente, la revisione intervenuta in data 15 giugno 2006 era tempestiva, non essendo decorso il termine decennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, *in pejus* o *in melius*, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche (*ex plurimis*, Cass., n. 20994 del 2010).

Sia il termine decennale, sia quello quindicennale, decorrono dalla data di costituzione della rendita, come espressamente stabilito dall'art. 83, commi 6 e 7, per gli infortuni sul lavoro, e dall'art. 137, comma 6, per le malattie professionali. Tale momento coincide con quello in cui la inabilità permanente di origine professionale raggiunge la misura minima indennizzabile, che costituisce la data di maturazione del diritto alla prestazione, dalla quale decorre la prestazione, anche se il provvedimento, amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo (Cass., 4843 del 2006, n. 21082 del 2013).

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente ha poi affermato che in caso di costituzione di rendita unica Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie, malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione, nella specie dieci anni.

La Corte d'Appello, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere intervenuta la revisione oltre il termine consentito.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

L'esito alterno delle decisioni di merito e le difficoltà delle problematiche esaminate inducono a ritenere sussistenti ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.

*P.q.m.* La Corte accoglie il ricorso. (*Omissis*).

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 5 FEBBRAIO 2014, N. 2626**

*PRES. VIDIRI — EST. BALESTRIERI - P.M. CERONI (concl. conf.).*

**Lavoro - Rapporto di lavoro subordinato - Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori - Sussistenza - Fattispecie relativa a dipendente di azienda agricola ucciso da un toro mentre eseguiva un esame antitubercolinico sui bovini.**

*In materia di tutela di condizioni di lavoro l'art. 2087 c.c. sebbene non introduca una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, obbliga tuttavia il medesimo ad adottare sia le particolari misure imposte dalle leggi e regolamenti in materia infortunistica sia tutte quelle altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In altri termini, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, allorché ometta di adottare idonee misure protettive ovvero non accerti e vigili sull'uso corretto di dette misure da parte del lavoratore; la condotta del lavoratore può comportare, per contro, l'esonero totale da ogni responsabilità per il datore di lavoro solo quando presenti le caratteristiche dell'abnormalità, imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute così da porsi come causa esclusiva dell'evento.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Cfr. in termini Cass. 24 luglio 2006, n. 16881; Cass., 17 aprile 2004, n. 7328, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2006 e 2004.

## DIRITTO

1. Le ricorrenti, senza formulare specifico capitolo di censura, lamentano sostanzialmente la violazione dell'art. 2087 c.c., evidenziando che nonostante fosse stato accertato dal c.t.u. che il sistema utilizzato dall'azienda G. per eseguire l'esame antitubercolinico sui bovini era quello generalmente adottato presso gli allevamenti zootecnici, ed ancora che, come evidenziato dal primo giudice, fu il B., ponendosi tra l'animale ed il muro, a provocare l'infortunio mortale, la Corte di merito ritenne comunque violato l'art. 2087 c.c. per non avere il G. adottato tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultassero necessarie per tutelare l'integrità fisica del lavoratore, riconoscendo così alla citata norma codicistica la natura di fonte di responsabilità oggettiva, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia. In ogni caso la sentenza impugnata non aveva considerato che la responsabilità datoriale in questione, viene comunque meno in presenza di comportamenti abnormi o imprevedibili, o di rischio elettivo, elementi che caratterizzavano il caso in esame.
2. Il ricorso è infondato.  
La sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi più volte affermati in materia da questa S.C. e dal giudice delle leggi (Corte Cost. n. 399/1996), secondo cui seppure è vero che l'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, è altrettanto vero che, per la sua natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza, esso obbliga il datore di lavoro non solo al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, ma anche all'adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, salvi i casi di comportamenti o atti abnormi ed imprevedibili del lavoratore medesimo, ma non di colpa di quest'ultimo. In sostanza le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormalità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevu-

te, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (*ex plurimis*, Cass. n. 19494/2009, Cass. n. 3786/2009).

Nella specie la Corte di merito ha ampiamente accertato, attraverso le qualificate testimonianze dei veterinari presenti all'infortunio, la c.t.u. espletata e le ulteriori circostanze da essa emerse (quali la presenza di strutture di immobilizzazione dell'animale o di box in tubulari metallici con aperture alle due estremità, adottate presso altri allevamenti della zona), che l'infortunio *de quo*, seppure in parte dovuto ad imprudenza del B., poteva essere evitato adottando le medesime misure allestite in altri allevamenti della zona, valutando inoltre che il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 15 stabilisce che lo spazio destinato al lavoratore deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro che essa deve compiere. Sotto questo profilo il giudice d'appello ha evidenziato, giusta del resto le osservazioni del c.t.u. (che ritenne comunque che il sistema utilizzato dall'azienda G. per la vaccinazione dei bovini "non fosse adeguata, mettendo i sanitari e gli altri operatori in condizioni di insicurezza", pag. 8 sentenza impugnata) che lo spazio utilizzato per l'operazione (60 per 225 cm) era assolutamente inadeguato e cioè "risultava sottodimensionato rispetto alle dimensioni dell'animale" (*ibidem*), ed inoltre che subito dopo l'infortunio l'azienda G., su prescrizione del Servizio di medicina preventiva della USL n. (*omissis*), aveva acquistato "un box in tubulari metallici dotato di apertura alle due estremità" facilmente apribili dall'uomo. Sulla scorta di tali congrui accertamenti e considerazioni, neppure specificamente censurati dalle ricorrenti, la Corte bolognese ha ritenuto pertanto sussistente la responsabilità datoriale *ex art. 2087 c.c.*, escludendo che la semplice imperizia o imprudenza del B. fosse idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 19404/2009, n. 24435/2009, n. 14918/2008, n. 9817/2008), ciò verificandosi solo nelle ipotesi di comportamenti abnormi, atipici ed eccezionali del lavoratore (cfr. giurisprudenza sopra richiamata), nella specie certamente da escludersi considerata la dinamica dell'incidente e le ridotte dimensioni del box.

Trattasi di motivazione corretta ed ampiamente argomentata, che non ha peraltro formato oggetto di specifiche censure nei suoi presupposti di fatto. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*P.q.m.* La Corte rigetta il ricorso. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 4 FEBBRAIO 2014, N. 2455**

*PRES. ROSELLI — EST. TRIA - P.M. MASTROBERARDINO* (concl. parz. diff.) - F.V.+1 c. Inail.

**Prevenzione infortuni - Rischi di caduta dall'alto - Obbligo dei lavoratori - Misure di protezione - Omissione da parte del datore di lavoro - Responsabilità del - Sussistenza.****Prevenzione infortuni - Ripartizione della responsabilità - Figura di preposto - Ricorrenze - Effetti.**

*In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare, in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature e di lavorazioni che esponano i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, cui si collega, tra l'altro, l'obbligo per i medesimi dell'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o di parapetti, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga effettivamente fatto uso da parte del dipendente, se non viene specificamente dimostrato che ricorrono tutti gli elementi propri dell'ipotesi di rischio elettivo.<sup>1</sup>*

*In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non può essere considerato preposto, ai suddetti fini, l'operaio più anziano di una squadra che pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri sia privo di uno specifico addestramento per il ruolo di capo squadra nonché per i poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Al riguardo v. Cass. 11 maggio 2002, n. 6769; Cass., 10 settembre 2009, n. 19494; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2002, 2009, 2011.

<sup>2</sup> Sul punto v. Cass., 16 febbraio 2012, n. 2251; Cass., 6 novembre 2000, n. 1444, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2012 e 2000.

## DIRITTO

Preliminarmente tutti i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.

### 1. Profili preliminari

Deve essere, in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale dell'Ama proposta dal ricorrente principale - nel proprio controricorso di replica - sul duplice rilievo: *a*) della mancanza, nella copia notificata, delle pagine finali dell'atto (da pagina 38 in poi); *b*) dell'assenza degli elementi che consentano di individuare l'origine e l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle parti, nonché della esposizione sommaria dei fatti richiesta, a pena di decadenza, dal combinato disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 3, e art. 371 c.p.c.

*1.1* Con riguardo al primo profilo, va osservato che per costante e condiviso orientamento di questa Corte, ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, per cui l'eventuale mancanza di una o più pagine (nella specie, tre) nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò, peraltro, va escluso quando le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l'atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell'atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante (Cass. SU 22 febbraio 2007, n. 4112, indirizzo consolidato, vedi, fra le tante: Cass. 22 gennaio 2010, n. 1213). Nel presente caso l'originale del controricorso con ricorso incidentale è completo e le pagine asseritamente mancanti sono, per quanto riguarda le argomentazioni delle censure, soltanto due e, come risulta dalle argomentazioni del controricorso di replica, la suindicata incompletezza non ha minimamente leso il diritto di difesa del F.

*1.2* Quanto al secondo profilo, si ricorda che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

*a*) nel giudizio per cassazione, l'autosufficienza del controricorso (e del ricorso incidentale, nel caso in cui questo risulti proposto) è assicurata, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 2, e dell'art. 366 c.p.c., comma 1, anche quando il controricorso, come nella specie, non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, e ciò anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262; Cass. 28 maggio 2010, n. 13140);

b) comunque, anche a volere ritenere che laddove il controricorso racchiuda anche un ricorso incidentale debba contenere, in ragione della propria autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, - diversamente dal semplice controricorso, che avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale (Cass. 11 gennaio 2006, n. 241) - in ogni caso, sotto il suddetto profilo, il ricorso incidentale è da considerare inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, mentre il requisito imposto dal citato art. 366 c.p.c., può reputarsi sussistente quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinviengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. 27 luglio 2005, n. 15672; Cass. 29 luglio 2004, n. 14474).

Ne consegue che, nella specie, è da escludere l'inammissibilità del controricorso del lavoratore contenente il ricorso incidentale perché, diversamente da quanto sostiene il F., dalla lettura dell'atto risulta che il ricorrente incidentale ha rappresentato i fatti, sostanziali e processuali in modo adeguato a far intendere immediatamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

## 2. Sintesi dei motivi del ricorso principale

Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

### 2.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in riferimento alla dinamica del sinistro.

Si sostiene che la Corte palermitana sarebbe giunta all'erronea conclusione di addossare al lavoratore solo il 30% della responsabilità del sinistro - anziché la esclusiva responsabilità o comunque una maggiore percentuale di responsabilità - perché dopo avere, contraddittoriamente, assunto come "pacifiche" alcune circostanze del fatto che (invece, non sono state provate), poi, in modo ulteriormente contraddittorio, ha affermato la corresponsabilità dell'A. per non aver proceduto, prima di salire sul ponteggio, al corretto ancoraggio delle tavole della struttura, servendosi della scala fornita dal datore di lavoro e facendosi coadiuvare dagli altri operai nell'esecuzione dei lavori che stava svolgendo.

Ad avviso del F., le suddette circostanze del fatto, a suo dire, sfornite di prova sarebbero: *a)* la dipendenza del mancato uso delle cinture di sicurezza, da parte dell' A., dalla loro inidoneità all'uso, perché essendo dotate di una catena lunga soli cm. 60 non consentivano al lavoratore di effettuare gli spostamenti necessari per eseguire il lavoro di montaggio del ponteggio, cui era intento al momento dell'infortunio; *b)* il fatto che le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio non erano fissate o comunque tenute ferme in modo tale da evitare che cadessero; *c)* il fatto che le tavole stesse non erano in perfetto stato di conservazione; *d)* il fatto che i lavori di montaggio del ponteggio erano eseguiti dal solo A. senza la collaborazione degli altri operai, nonostante la precarietà della strutture che venivano man mano montate. Ne consegue che dalla lettura dei due brani della motivazione della sentenza impugnata nei quali vengono, rispettivamente, esaminate le responsabilità del F. e quelle dell' A. nella causazione del sinistro si desumerebbe - data la loro contraddittorietà - che la Corte territoriale ha ommesso di individuare l'esatta dinamica dell'infortunio.

Infatti, la Corte non ha appurato se la caduta dell' A. sia stata dovuta ad un accidentale scivolata del piede sulla tavola ovvero alla rottura della tavola stessa, elemento che era fondamentale chiarire.

## 2.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.

Si ribadiscono, da altra angolazione, le censure già esposte nel precedente motivo, ponendo l'accento sul fatto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il datore di lavoro, rispettando l'art. 2087 c.c., aveva fornito ai propri dipendenti tutti i presidi di sicurezza necessari per il tipo di lavorazione in oggetto.

D'altra parte, la Corte palermitana non poteva fondare il proprio convincimento su alcune circostanze contestate al F. nel procedimento penale a suo carico, definito con decreto penale di condanna del Tribunale di Enna, visto che tale atto non può fare stato nel processo civile *ex art.* 460 c.p.p., e neppure in tale processo hanno efficacia probatoria diretta gli atti raccolti nel suddetto procedimento penale, non conclusosi con una sentenza dibattimentale.

Neanche la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere che il F. il giorno successivo all'incidente avesse disposto che il ponteggio dal quale è caduto l' A. venisse smontato al fine di impedire agli organi all'uopo preposti di eseguire gli opportuni accertamenti e rilevare eventuali violazioni alla normativa antinfortunistica.

Infatti, a prescindere dal valore giuridico nullo da attribuire alla suddetta "presunzione di colpevolezza", comunque è emerso in modo inequivocabile, nella fase istruttoria del giudizio di primo grado, che il ponteggio è stato

smontato non per ordine datoriale, bensì per applicazione della prassi abituale secondo cui tutti i venerdì i ponteggi venivano smontati, per timore di furti.

Né possono esservi dubbi sul fatto che l' A. fungesse da caposquadra e avesse maggiore esperienza di tutti gli altri lavoratori del cantiere, avendo nella sostanza la direzione esecutiva del cantiere e degli altri operai.

Infine, secondo il F., non essendovi alcuna responsabilità del datore di lavoro, avrebbe dovuto essere rigettata anche la domanda di rivalsa dell'Inail.

- 2.3 Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 c.c., con riferimento al contenuto del contratto di assicurazione, stipulato dal F. con le Assicurazioni generali s.p.a.

Si contesta la decisione della Corte palermitana di rigetto della censura del F. con la quale si impugnava la decisione di primo grado ove ha respinto la domanda di garanzia proposta dal datore di lavoro nei confronti di Assicurazioni generali s.p.a.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado e dalla Corte d'appello, la clausola del contratto di assicurazione di esclusione della copertura per i lavori inerenti ponti, viadotti e gallerie non avrebbe dovuto considerarsi applicabile nella specie, in quanto la lavorazione cui era intento l' A. al momento del sinistro consisteva nella realizzazione di un ponteggio per il rifacimento dell'intonaco sottostante un viadotto autostradale.

Il fatto che l'allestimento del ponteggio avvenisse sotto un viadotto per eseguire futuri lavori di manutenzione dovrebbe portare ad escludere che si trattasse di lavorazione "inerente" al viadotto, perché essa non si svolgeva "sopra" al viadotto - con i conseguenti pericoli - ma al di sotto dello stesso, come attività a sè stante.

- 2.4 Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, erronea e/o omessa decisione su un punto fondamentale della controversia, relativamente alla liquidazione del danno e alle sue componenti.

Si censura la decisione della Corte palermitana di avere ritenuto passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado relativa ai criteri ivi adottati per la liquidazione dei danni e alle voci liquidate.

Si sostiene che il F. nell'atto di appello aveva contestato la disposta liquidazione del danno biologico posta a carico del datore di lavoro, già compresa nella copertura assicurativa dell'Inail ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000.

Si sostiene che il F. poteva essere condannato al risarcimento del solo danno morale, essendo intervenuto il decreto penale di condanna a suo carico.

### 3. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale di A.G.

Il suddetto ricorso incidentale è articolato in due motivi.

#### 3.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in riferimento alla dinamica del sinistro.

In modo speculare rispetto al F., l' A. sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato ad attribuire il 30% della responsabilità dell'accaduto al lavoratore e che la motivazione della sentenza impugnata adottata sul punto sarebbe viziata, nei suddetti sensi.

Infatti - a parte la dichiarazione resa in ospedale nell'immediatezza del fatto alla Questura di Enna, nella quale il lavoratore ha riferito di essere scivolato dalla tavola sulla quale si trovava - in realtà, dall'istruttoria svolta è emerso con chiarezza che la tavola di appoggio si è spezzata sotto il peso dell'Ama, il quale non indossava la cintura fornitagli perché era munita di una catena troppo corta (circa cm. 60) per potere svolgere il lavoro di costruzione del ponteggio cui era intento al momento dell'incidente e per tale motivo è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa sei metri, subendo le gravi lesioni accertate dalla CTU medica.

Il lavoratore stesso, sentito dalla Corte d'appello, ha rettificato l'originaria versione dei fatti, spiegando di averla fornita quando era gravato da intensissimi dolori al braccio lesionato.

Dalla stessa istruttoria è emerso che l' A. aveva inutilmente chiesto al datore di lavoro di fornire agli operai cinture di sicurezza dotate di catene più lunghe di quelle utilizzate e di sostituire i tavoloni di legno (che erano usurati) con pedane di metallo.

In questa situazione la motivazione posta a base del rilevato concorso di colpa del lavoratore sarebbe del tutto contraddittoria, in quanto la Corte, dopo avere individuato una serie di mancanze del datore di lavoro da sole idonee a determinare il verificarsi dell'evento - fornitura di cinture di sicurezza inadeguate alle lavorazioni da eseguire, utilizzazione di tavole non perfettamente adeguate, omessa vigilanza dell'esecuzione dei lavori particolarmente pericolosi da svolgere e così via - perviene a configurare il concorso di colpa dell' A. facendo riferimento a tre ulteriori elementi inadeguati al suddetto fine.

La Corte, infatti, sottolinea che, essendo l' A., il lavoratore più esperto, con mansioni di coordinatore degli altri operai, avrebbe dovuto: 1) prima di salire sul ponteggio, procedere al corretto ancoraggio delle tavole alla struttura; 2) servirsi della scala fornitagli dal datore di lavoro; 3) farsi coadiuvare dagli altri operai nell'esecuzione dei lavori in oggetto visto che si svolgevano all'altezza di sei metri.

Tuttavia la stessa Corte, con riguardo alle tre suddette circostanze, non considera che: 1) l'ancoraggio delle tavole non avrebbe impedito che la tavola sulla quale si trovava il lavoratore si spezzasse, tanto più che sembra che la tavola spezzata fosse ben posizionata, ancorché non agganciata, non essendo previsti sistemi di aggancio delle tavole con elementi di ferro del ponteggio; 2) l'eventuale utilizzazione della scala in dotazione - peraltro, di altezza insufficiente a raggiungere i sei metri - non avrebbe potuto influire sul verificarsi dell'evento, perché il lavoratore è caduto quando ormai si trovava sul piano di lavoro e non nell'atto di salire per raggiungerlo; 3) l'organizzazione del lavoro era determinata dal F. e non era nella disponibilità di un dipendente distrarre altri colleghi dalle mansioni loro assegnate per altre operazioni, comunque un maggiore peso sul tavolone sul quale si trovava l' A. (dovuto alla ipotetica presenza di colleghi) avrebbe facilitato e non certo impedito la rottura del tavolone stesso.

Ad avviso dell'Ama, la motivazione della sentenza impugnata non è solo contraddittoria e illogica, per quanto si è detto, ma è anche insufficiente, visto che la Corte palermitana non ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che i suddetti tre elementi avrebbero potuto impedire il sinistro o influire sulle sue conseguenze, sì da giustificare il concorso di colpa del lavoratore.

3.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: art. 2087 c.c.; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4;

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, artt. 10, 16, 17, 23, 38 e ss.; artt. 2049 e 2050 c.c.; D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3, 4, 21, 22, 35, 36, 37, 40 e ss.

Si sostiene che la Corte palermitana abbia deciso questioni di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza offrire elementi validi per giustificare il proprio dissenso.

In particolare, si fa riferimento all'attribuzione all' A. di un ruolo e di una funzione diverse da quelle sue proprie di semplice muratore.

Si rileva che dalla circostanza che il F. quando era assente dava le direttive all' A., come dipendente più anziano, non si poteva desumere che questi fosse responsabile della sicurezza.

Si sottolinea, altresì, che la Corte d'appello non ha attribuito il dovuto rilievo al fatto che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuna vigilanza per l'esecuzione dei lavori e l'uso delle cinture di sicurezza, né aveva fatto frequentare ai dipendenti dei corsi di formazione sui rischi del lavoro e neppure aveva previsto dei piani di sicurezza adeguati.

Del resto, i ponteggi sono per loro natura strutture pericolose e come tali avrebbero dovuto essere trattati, invece nella specie non è stata adottata alcuna misura volta a garantire i lavoratori dal rischio di cadute, nella fase di montaggio delle impalcature.

L'A. aveva fatto precise richieste al riguardo, che però non sono state prese in considerazione dal F.

Comunque, è da escludere che la condotta del lavoratore, anche se imprudente, possa configurare un'ipotesi di "rischio elettivo" e quindi è da escludere che possa configurarsi un concorso di colpa del lavoratore stesso, anche se esperto, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

#### **4. Sintesi del motivo del ricorso incidentale dell'Inail**

Con il motivo del ricorso incidentale l'Istituto denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11.

Si contesta il punto della sentenza impugnata in cui la Corte palermitana, dopo aver accertato il concorso di colpa della vittima dell'infortunio sul lavoro determinandolo nella misura del 30%, ha, per questo solo fatto, ridotto, in pari misura, l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato.

Si sottolinea che, nel corso del giudizio, non vi era stata alcuna contestazione sugli importi richiesti dall'Istituto, né era stato allegato o provato che si trattava di somme di importo superiore al danno conseguibile dal lavoratore infortunato.

Peraltro, il capo della sentenza di primo grado relativo alla determinazione di tali somme non era stato impugnato, sicché almeno la somma capitale non avrebbe potuto essere ridotta, pur in presenza del concorso di colpa del lavoratore.

#### **5. Esame dei primi due motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali di A.G. e dell'Inail**

Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso principale è da respingere, mentre sono da accogliere i due ricorsi incidentali.

Inoltre, per chiarezza espositiva, appare opportuno esaminare per primi i primi due motivi del ricorso principale e, a seguire, il ricorso incidentale dell'Ama e quello dell'Inail e, infine, gli ultimi due motivi del ricorso principale.

6. Sia i primi due motivi del ricorso principale sia i due motivi del ricorso incidentale dell'Ama contestano - da opposte prospettive - la sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione dell'infortunio e in particolare alla valutazione del comportamento del lavoratore, che ha portato la Corte palermitana ad affermare che la condotta colposa dell'A. avrebbe concorso nella misura del 30% al verificarsi del sinistro.

In estrema sintesi:

1) il ricorrente principale sostiene che la Corte palermitana, in applicazione dell'art. 2087 c.c., avrebbe dovuto attribuire al lavoratore la esclusiva responsabilità o comunque una maggiore percentuale di responsabilità della causazione del sinistro e che, comunque, la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria o carente in quanto la Corte territoriale ha omesso di appurare se la caduta del lavoratore è stata determinata da una accidentale scivolata del piede sulla tavola dove lavorava ovvero dalla rottura della tavola stessa;

2) il ricorrente incidentale A., specularmente, afferma che, in applicazione del medesimo art. 2087 c.c., e delle altre norme antinfortunistiche richiamate la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare le accertate mancanze del datore di lavoro - fornitura di cinture di sicurezza inadeguate alle lavorazioni da eseguire, utilizzazione di tavole non perfettamente adeguate, omessa vigilanza dell'esecuzione dei lavori particolarmente pericolosi da svolgere e così via - idonee da sole a determinare il verificarsi dell'evento, mentre è pervenuta, con motivazione contraddittoria e carente, a configurare il concorso di colpa dell'Ama facendo riferimento a tre ulteriori elementi - mancata effettuazione del corretto ancoraggio delle tavole al ponteggio prima di salirvi, non utilizzazione della scala fornita dal datore di lavoro, mancata richiesta di collaborazione agli altri operai nell'esecuzione dei lavori in oggetto visto che si svolgevano all'altezza di sei metri - del tutto inadeguati al suddetto fine.

7. In linea generale, deve essere ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al princi-

pio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

7.1 Nella specie il Giudice di appello - sulla base della valutazione del materiale probatorio - ha accertato che: 1) l' A., al momento del sinistro era intento alla realizzazione di un ponteggio per il rifacimento dell'intonaco sottostante ad un viadotto autostradale; 2) è precipitato da una altezza di circa sei metri, riportando gravi lesioni che comportarono, tra l'altro, le fratture del bacino e l'amputazione del braccio e dell'avambraccio sinistro; 3) nonostante la non coincidenza delle versioni sulla dinamica del sinistro fornite dall'interessato (rispettivamente alla Questura di Enna durante il ricovero ospedaliero successivo al sinistro e poi in sede giudiziaria), ciò che conta è che è comunque rimasto acclarato - anche dal procedimento penale a carico del F., definito con decreto penale di condanna, dai cui atti si possono attingere elementi di giudizio, in base all'orientamento costante di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 26 novembre 2013, n. 26401) - che: *a)* il lavoratore non fece uso delle cinture di sicurezza perché quelle in dotazione, essendo munite di una catena di soli cm. 60, erano inadeguate allo svolgimento del lavoro di montaggio del ponteggio, che stava eseguendo; *b)* le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio non erano fissate o comunque tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore; *c)* tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione; *d)* i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal solo A., nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta anche all'altezza in cui veniva svolto.

Sulla base di tali elementi la Corte palermitana, con congrua motivazione, ha affermato la responsabilità del F., così facendo corretta applicazione dell'art. 2087 c.c., e della normativa antinfortunistica antecedente il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, da applicare nella specie.

In base a tale normativa, infatti, in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10, - che, in riferimento a qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcature di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 c.c. - che impone

l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti - sia, infine, il citato D.P.R. n. 164 del 1956, art. 17, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza (vedi, per tutte: Cass. 11 maggio 2002, n. 6769; Cass. 25 agosto 1995, n. 9000).

8. Ne consegue che il F. non può certamente dolersi della pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla affermazione della Corte palermitana della sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate dal lavoratore né, tanto meno, della violazione dell'art. 2087 c.c., sul punto.

Questo comporta il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale.

9. I suddetti vizi sono, invece, riscontrabili con riguardo alla parte della motivazione nella quale è stato affermato il concorso di colpa del lavoratore, nella misura del 30%.

Per costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

*a)* le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494; Cass. 23 aprile 2009, n. 9689; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656);

b) in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati (Cass. 15 dicembre 2008, n. 29323);

c) peraltro, l'attribuzione a un soggetto della qualità di "preposto" ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, va fatta, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa e non in base alla formale qualificazione giuridica attribuita (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2251; Cass. 6 novembre 2000, n. 1444).

9.1 Ne deriva che, essendo, pacificamente, da escludere che, nella specie, ricorra l'ipotesi del c.d. rischio elettivo (idoneo ad interrompere il nesso causale, ma ravvisabile solo quando l'attività posta in essere dal prestatore non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso), gli elementi accertati dalla Corte palermitana in ordine alle mancanze ascrivibili al F. avrebbero dovuto considerarsi da soli sufficienti ad affermarne la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, in base alla citata normativa, a partire dall'art. 2087 c.c.

Per completezza, va precisato che laddove la Corte d'appello ha affermato la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore - oltretutto determinandone la misura nel 30%, senza alcuna giustificazione - non solo si è discostata dall'anzidetta normativa, ma lo ha fatto con motivazione carente e illogica perché basata sul richiamo ad elementi in parte del tutto irrilevanti (come la mancata utilizzazione della scala fornita dal datore di lavoro, visto che l'A. già era giunto sul posto di lavoro al momento del sinistro) e in parte non ascrivibili all'A., che essendo privo della qualità di "preposto" e della connessa direzione esecutiva dei lavoratori, non poteva sostituirsi al F. nel dare disposizioni in merito all'ancoraggio delle tavole alla struttura ovvero allo svolgimento delle mansioni impartitegli con la collaborazione degli altri operai (data l'altezza di sei metri da terra).

Di qui l'accoglimento del ricorso incidentale dell'A.

10. I vizi rilevati in merito all'affermazione del concorso di colpa dell'Ama nella determinazione del sinistro - pari al 30% - si riflettono anche nella parte della

motivazione nella quale la Corte palermitana ha ridotto nella medesima percentuale l'ammontare delle maggiori somme richieste dall'Inail al F., in via di rivalsa, oltretutto senza previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'Inail, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiato, come stabilito dalla costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*: Cass. 2 febbraio 2010, n. 2350; Cass. 11 dicembre 2001, n. 15633; Cass. 16 giugno 2000, n. 8196; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13121; Cass. 20 agosto 1996, n. 7669).

Ne consegue l'accoglimento del ricorso incidentale dell'Inail. 6 - Esame del terzo e del quarto motivo del ricorso principale.

11. Per quel che riguarda il terzo motivo del ricorso principale, va ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale - che, comporta indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione - può essere censurata per erroneità nel ricorso per cassazione, ma il ricorrente, in applicazione del principio di specificità dei motivi di ricorso, ha l'onere di trascrivere integralmente le clausole contestate in quanto al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura e deve, inoltre, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (vedi, tra le tante: Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2128);

b) in tema di interpretazione del contratto - che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione - ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per "senso

letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (vedi, tra le altre: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. 23 aprile 2010, n. 9786; Cass. 29 settembre 2005, n. 19140).

*11.1* Nella specie, la pur parziale trascrizione delle clausole la cui interpretazione è contestata dal F. consente di respingere il motivo in quanto dalle relative argomentazioni si desume *ictu oculi* che, con esse, più che denunciarsi la mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, si contrappone l’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, oltretutto con argomentazioni in parte erronee e in parte palesemente illogiche nelle quali si sostiene che:

*a)* la intenzione dei contraenti non dovrebbe desumersi dal “mero senso letterale delle parole”, mentre come si è detto, in base all’art. 1362 cod. civ., come interpretato da questa Corte, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, se di significato inequivoco;

*b)* la ragione della concordata esclusione della garanzia assicurativa per “i lavori inerenti a ponti, viadotti e gallerie” è stata quella del maggior grado di pericolosità di tali lavori “a causa dell’altezza” nella quale vengono svolti, senza considerare tale elemento caratterizza la presente fattispecie, nella quale il lavoratore si è infortunato cadendo da una altezza da circa sei metri. Se a tutto ciò si aggiunge che il concetto stesso di “inerenza” non può far sorgere alcun dubbio sull’esattezza dell’interpretazione dei Giudici del merito in ordine alla clausola di cui si tratta, se ne desume il rigetto del motivo *de quo*.

12. Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile.

*12.1* A prescindere dal fatto che il tipo di vizio denunciato è configurabile più che come vizio di motivazione, come error in procedendo - prospettabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, e che consente a questa Corte l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito a differenza della censura di vizio di motivazione - va comunque precisato che il suddetto esame presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, essendo, quindi, circoscritto al passaggio dello sviluppo processuale in cui il vizio denunciato si colloca onde la Corte possa verificare la fondatezza del motivo di ricorso. Peraltro la suddetta ammissibilità postula, tra l’altro, il rispetto del principio della specificità della deduzione della censura.

Tale principio - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito, sicché ove il ricorrente contesti l'interpretazione che di tali motivi ha dato la Corte d'appello deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi come formulati (vedi, per tutte: Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 4734).

*12.2* Nella specie, il F. non riproduce nel presente ricorso le parti dell'atto di appello nella quali sarebbe contenuta la propria contestazione della liquidazione del danno biologico in favore dell'Ama, che smentirebbe l'affermazione della Corte palermitana secondo cui si è formato il giudicato interno sul punto.

Ciò impedisce a questo Giudice di legittimità di verificare la fondatezza delle censure formulate al riguardo e determina l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

## 7. Conclusioni

13. In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e i due ricorsi incidentali vanno accolti, la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Caltanissetta, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:

1) "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature e di lavorazioni che esponano i lavoratori a rischi di caduta dall'alto - cui si collegano sia l'obbligo per il dipendente dell'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcate di protezione o parapetti, sia l'obbligo per l'imprenditore o la persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino senza adeguati sistemi volti a garantire la loro sicurezza - il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, se non viene specificamente dimostrato che ricorrono tutti gli elementi propri dell'ipotesi del c.d. rischio elettivo. Ne consegue che è da ascrivere all'esclusiva responsabilità del datore di lavoro l'infortunio occorso ad un lavoratore precipitato

al suolo mentre era intento alla realizzazione di un ponteggio all'altezza di circa sei metri da terra ove - pur in mancanza di una precisa ricostruzione della dinamica del fatto in tutti i suoi particolari - sia stato accertato, anche attingendo elementi di giudizio dall'esame degli atti anche dal procedimento penale a carico del datore di lavoro definito con decreto penale di condanna, che: *a)* il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perché quelle in dotazione, erano munite di una catena troppo corta per l'esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio; *b)* le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore stesso; *c)* tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione; *d)* i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore infortunatosi da solo, nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta anche all'altezza in cui veniva svolto”;

2) “in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non può essere considerato “preposto”, ai suddetti fini, l'operaio più anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonché dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa”.

*P.q.m.* La Corte riunisce tutti i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie gli incidentali. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 13 GENNAIO 2014, N. 475**  
*PRES. VIDIRI — EST. BRONZINI - P.M. FUCCI (concl. conf.) - D.L. c. Inail.*

**Occasione di lavoro - Infortunio *in itinere* verificatosi al rientro dalle ferie a partire da località diversa da quella di dimora abituale e in orario incongruo - Esclusione dalla tutela - Fattispecie.**

*Non è configurabile come infortunio in itinere di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 38/2000, l'infortunio non verificatosi nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro ovvero accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata rigettata la domanda di costituzione della rendita in relazione all'incidente stradale occorso al lavoratore durante il tragitto dalla località diversa da quella di normale abitazione allo stabilimento ove operava, effettuato al rientro dalle ferie e in ore notturne, realizzando in tal modo un rischio elettivo che rendeva l'evento non indennizzabile).<sup>1</sup>*

## DIRITTO

Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 12 disp. att. c.p.c.; della L. n. 38 del 2000, art. 12, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; degli artt. 3, 16, 31 e 36 Cost. Occorre applicare lo *ius superveniens*. Si era offerto un concetto nuovo e generale di infortunio alla cui luce dovevano interpretarsi le norme previgenti.

In ogni caso sussisteva tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e l'evento si era verificato al termine delle ferie. La residenza storica del ricorrente era sempre stata a (*Omissis*); il tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro e la scelta dell'orario notturno era stata operata per evitare il caldo.

Il primo motivo appare infondato. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile alla controversia la normativa vigente al momento in cui si è verificato l'incidente; non si vede per quale ragione la novella successivamente entrata in vigore debba avere una efficacia retroattiva, né al ricorso vengono offerti elementi di rilievo a sostegno di questa tesi. Non è richiamata alcuna disposizio-

<sup>1</sup> Cfr. in termini, Cass. 23 maggio 2008, n. 13376, in *Mass. Foro it.*, 2008: con la quale la S.C. - secondo la normativa previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38/2000 - ribadisce che sono elementi costitutivi dell'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro.

ne del D.Lgs. n. 38 del 2000, idonea a giustificare direttamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria della novella del 2000. Correttamente la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul D.P.R. n. 1124 del 1965, che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed ha accertato che l'evento di cui è processo non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio domicilio in (*Omissis*), conservando la sola residenza anagrafica presso (*Omissis*). L'incidente è avvenuto mentre il ricorrente ritornava da quest'ultima sede e non dalla casa di normale abitazione. La circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta a San Giorgio a Cremano appare irrilevante, visto che non era questa la normale abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell'incidente. Appare non controverso che, tuttavia, il D. stava quel giorno tornando dalle ferie, ma la Corte territoriale ha accertato che era stata scelta una fascia oraria non giustificata e non razionale per lo spostamento in questione come le ore notturne per cui era stato un rischio elettivo, assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, che escludeva la copertura antinfortunistica. Alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13376/2008) l'incidente non rientra, quindi, tra quelli definibili come in itinere perchè non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perchè accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (l'incidente è delle 0,20 mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo), secondo circostanze in cui è evidente l'imprudenza del lavoratore con l'assunzione incontestabile di un rischio elettivo da parte di quest'ultimo. La motivazione della sentenza appare congrua e logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, e degli artt. 3, 16, 32, 35 e 36 Cost. La scelta nel percorso era stata ragionevole perchè il ricorrente si era spostato per andare a trovare la famiglia. La motivazione del provvedimento impugnato era carente in ordine all'effettiva residenza del ricorrente, alla indispensabilità nell'utilizzazione del mezzo privato ed infine in ordine alla ragionevolezza della scelta di viaggiare di notte. Il motivo appare infondato per quanto già detto *supra*. La Corte di appello ha già congruamente e logicamente valutate le circostanze dell'incidente che portano ad escludere che si sia svolto nell'ordinario percorso tra l'abitazione del lavoratore (nel senso di luogo ove lo stesso dimorava abitualmente) e il posto di lavoro. La Corte ha anche sottolineato come la scelta dell'orario notturno fosse del tutto ingiustificabile secondo ordinali criteri di prudenza. La sentenza appare ben motivata e circostanziata con riferimento puntuale agli elementi processuali in gioco, mentre le censure appaiono di merito, dirette ad una rivalutazione del "fatto", inammissibile in questa sede. Va quindi rigettato il ricorso. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 23 DICEMBRE 2014, N. 28619**

*PRES. VIDIRI — EST. MAROTTA - P.M. FUCCI - G.R. c. Inail.*

**Procedimento giudiziario - Consulenza tecnica d'ufficio - Disposizione, anche su richiesta di parte, di una nuova CTU - Facoltà del giudice di merito - Omissione della rinnovazione - Espressa pronuncia sul punto - Non necessita.**

*Il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte – a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, in quanto trattasi di una facoltà che rientra tra i poteri istituzionali del giudice, per questo motivo non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto, quando risulti dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti; ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della CTU è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia: "Carente e contraddittoria motivazione nel disattendere la richiesta diretta al rinnovo della C.T.U. (art. 360 c.p.c., n. 5)". Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di basare il proprio giudizio su una consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado carente nella descrizione delle modalità di lavoro della ricorrente e generica nel riportarsi ai "più recenti studi pubblicati nelle riviste internazionali" e di non disporre il rinnovo di tale consulenza e ciò nonostante in sede di ricorso in appello si fosse fatto specifico riferimento alle approfondite considerazioni svolte da uno specialista in neurochirurgia, il quale, sulla base di precisi studi scientifici, era pervenuto alla conclusione che, per l'insorgenza della patologia da cui la G. era affetta, ciò che rilevava non era la gravosità del lavoro quanto il carattere di flessione-estensione del polso effettuato in maniera ripetitiva e reiterata.

<sup>1</sup> Cfr. fra molte Cass., 5 febbraio 2004, n. 2151; Cass. 20 agosto 2004, n. 16392; Cass. cfr. Cass. 28 ottobre 2003, n. 16223; Cass. 15 luglio 2003, n. 11054; Cass. 3 luglio 2003, n. 10552; Cass. 22 agosto 2002, n. 12406, rispettivamente in *Mass Foro it.*, 2004, 2003, 2002.

2. Il motivo non è fondato.

Si osserva innanzitutto, quanto alla omissione della rinnovazione di una indagine peritale, che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza di ufficio, trattandosi di una facoltà che rientra nei poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronuncia sul punto, quando risulti dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti (cfr. *ex multis* Cass. 5 febbraio 2004, n. 2151; *id.*, 6 maggio 2002, n. 6432; 3 maggio 2006, n. 10187).

È noto che la decisione di fare ricorso alla consulenza tecnica, quale strumento più funzionale ed efficace per l'accertamento dei fatti essenziali del giudizio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, non solo costituisce esercizio di un potere non censurabile in sede di legittimità, al pari del suo mancato esercizio (*ex plurimis*, Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355; *id.* 21 luglio 2004, n. 13593), ma non vincola il giudice alla valutazione espressa dal consulente: il giudice, infatti, può andare di contrario avviso, qualora nel suo libero apprezzamento ritenga le conclusioni dell'ausiliare non adeguate.

Tanto precisato ed escluso, dunque, che sussistesse un obbligo della Corte territoriale di disporre, pur a fronte di specifica richiesta della parte, nuova consulenza tecnica d'ufficio, va rilevato che il motivo in realtà sollecita soltanto una nuova lettura delle risultanze istruttorie e, in particolare, della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado e di quella di parte pure ivi prodotta dalla ricorrente, operazione preclusa in sede di legittimità. Infatti, per costante giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata; v. da ultimo Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; *id.* 12 gennaio 2011, n. 569; 8 novembre 2010, n. 22707; 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654).

Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si con-

cretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, né - ancor meno - se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa e a dedurre, sulla base della mera differenziale valutazione del consulente di parte e di “recenti ricerche condotte dal National Institute for Occupational Safety and Health”, che contrariamente a quanto sostenuto dal consulente d’ufficio, non sarebbe la gravosità del lavoro a determinare la malattia della G., senza tuttavia evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate.

Non vi è, in sostanza, alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisca un vero e proprio vizio della logica medico-legale tale da rientrare tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Il ricorso va pertanto respinto. (*Omissis*).

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 9 OTTOBRE 2013, N. 22974**

*PRES. VIDIRI — EST. DE RENZIS - P.M. SEPE - Inail c. F.G.*

#### **Malattia professionale - Interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l’infortunio sul lavoro alla - Inammissibilità - Criteri - Portata - Fattispecie.**

*In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è consentito procedere tout court ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l’infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest’ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto venga causata dal lavoro e non contratta in occasione di lavoro. Con la conseguenza che il requisito della inscindibile connessione tra rendita e attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest’ultimo la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa, nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell’attività di lavoro (Nella specie la S.C. ha rigettato la sentenza appellata, che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra la patologia (ernia discale) denunciata dal lavoratore e il prolungato tragitto giornaliero effettuato - a bordo del proprio autoveicolo - per dician-*

nove anni, per raggiungere il posto di lavoro e fare ritorno alla propria dimora).<sup>1</sup>

## DIRITTO

1. Con l'unico motivo l'Inail lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 3.

L'ente previdenziale sostiene che l'impugnata sentenza è palesemente errata, in quanto ha ritenuto che il rischio connesso all'uso prolungato nel tempo del proprio autoveicolo per effettuare il percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro sia oggetto di tutela non soltanto nel caso di infortunio, ma anche nel caso, come quello di specie, di malattia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata.

Il motivo è illustrato dal seguente quesito di diritto: "Essendo stato accertato in fatto che il lavoratore, nella fattispecie di cui è causa, ha contratto la patologia denunciata in conseguenza dei ripetuti traumi dovuti all'uso prolungato della propria autovettura per effettuare il percorso casa-lavoro, è incorsa nel vizio di violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, e falsa applicazione dell'art. 2, dello stesso D.P.R., la sentenza, con la quale sia stata riconosciuta l'indennizzabilità della predetta patologia, considerato che, essendo la stessa da valutare in base ai requisiti prescritti per le malattie professionali, non avrebbe potuto essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa - lavoro è limitata alla fattispecie da infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali".

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che la rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicchè il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire "la condizione *sine qua non* della malattia". Ed infatti i giudici di legittimità proprio sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia hanno distinto, ad esempio, la rendita dall'equo indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato (cfr. *ex pluribus* Cass. 20 agosto 2004, n. 16392; Cass. 23 novembre 2010, n. 23674, Cass. 26 agosto 2005, n. 17354).

<sup>1</sup> V. al riguardo, Cass., 18 marzo 2013, n. 6725; Cass. 10 luglio 2012 n. 11545; Cass. 3 novembre 2011, n. 22759; Cass. 23 novembre 2010, n. 23674; Cass. 26 agosto 2005, n. 17354, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2013, 2012, 2011, 2010, 2005.

Il requisito della inscindibile connessione tra rendita ed attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest'ultimo secondo un indirizzo ormai consolidato la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa (cfr da ultimo Cass. 18 marzo 2013, n. 6725), nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell'attività di lavoro (così di recente: Cass. 10 luglio 2012, n. 11545).

E che gli istituti scrutinati siano ontologicamente diversi si evince anche dalla lettura dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1924, n. 11224 che ricollega l'assicurazione per le malattie professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni. In altri termini il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, distingue tra due ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesivi oggetto di tutela, ossia "infortunio sul lavoro" e "malattia professionale". Questi eventi, legittimando domande con una diversa *causa petendi* (agente patogeno che nella generalità dei casi provoca la malattia con azione lenta e prolungata nel tempo o fatto lesivo dell'integrità dell'organismo che si caratterizza generalmente per esaurirsi in tempi limitati) ed un diverso *petitum* (diversa prestazione dovuta dall'Istituto), richiedono conseguentemente sul versante processuale una distinta articolazione delle prove con riguardo anche al nesso eziologico.

Corollario di quanto ora detto è che non è consentito procedere tout court ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest'ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto "venga causata dal lavoro" e "non contratta in occasione di lavoro". Considerazione questa che vale per non estendere anche alla malattia professionale orientamenti giurisprudenziali sorti sulla base di un collegamento funzionale in materia di infortunio sul lavoro tra l'attività di locomozione e di spostamento e quella di stretta esecuzione dell'attività lavorativa; collegamento il cui riconoscimento da parte della stessa giurisprudenza è stato per di più sottoposto a rigorosa verifica di precisi presupposti (cfr al riguardo da ultimo *ex plurimis*: Cass. 18 marzo 2013, n. 6725; Cass. 3 novembre 2011 n. 22759).

Non appare quindi condivisibile l'assunto del controricorrente che addebita alla indicata opzione interpretativa un profilo di palese incostituzionalità del D.P.R. n. 1224 del 1965, art. 3, per violazione del disposto dell'art. 38 Cost., comma 2, dovendo le prestazioni previdenziali parametrarsi a seconda della natura degli eventi e delle loro ricadute e dovendosi in ogni caso bilanciarsi in materia previdenziale ed assistenziale l'interesse garantito dal citato art. 38 Cost. con quello dello Stato e della sua collettività al rispetto del bilancio, che

già garantito dall'art. 81 della Carta costituzionale assume ora rilievo, come è noto, anche in ambito comunitario.

Il ricorso in conclusione va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 21 AGOSTO 2013, N. 35309**

*PRES. BRUSCO — EST. GRASSO - P.G. IACOVIELLO (concl. conf.).*

**Malattia professionale - Amianto - Esposizione protratta nel tempo del lavoratore alle polveri tossiche di - Omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione - Nesso di causalità tra la esposizione e il decesso del lavoratore - Sussistenza.**

*In tema di malattia professionale da inalazione di polveri tossiche di amianto, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore a causa della protratta esposizione nel tempo, stante che pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa del datore di lavoro medesimo avrebbe potuto incidere positivamente anche sul tempo di latenza. Con la conseguenza che, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di contrattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica, l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.<sup>1</sup>*

**FATTO**

1. L'imputato veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo per rispondere, in ragione della posizione di garanzia ricoperta all'interno dapprima della B. s.n.c. e successivamente, della B. S.p.A. , essendo stato di entrambe rappresentante legale, della violazione dell'art. 589 c.p., commi 2 e 4, e collegate plurime norme antinfortunistiche. In particolare si contestava al prevenuto di aver posto a contatto con le tossiche polveri di amianto

<sup>1</sup> Cfr. Cass. pen sez. iv., 11 aprile 2008, n. 22165; Cass. sez. un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2008 e 2002.

gli operai addetti alla produzione di prefabbricati industriali in cemento-amianto, cagionando, per colpa generica e specifica, il decesso di G.G. (tenuto alle dipendenze dal giugno del 1962 all'ottobre del 1988) a causa di mesotelioma pleurico con asbestosi polmonare (fatto accaduto il (*Omissis*)); di T. O. (tenuto alle dipendenze dal (*Omissis*)), a causa di carcinoma polmonare, con asbestosi (fatto accaduto il (*Omissis*)); di C.V. (tenuto alle dipendenze dal (*Omissis*)), a causa di insufficienza cardio-respiratoria causata da mesotelioma pleurico (fatto accaduto il (*Omissis*)), senza predisporre accorgimenti di sorta atti ad evitare la dispersione delle polveri, omettendo di dotare i lavoratori dei necessari mezzi personali di protezione delle vie respiratorie e di quelli diretti ad impedire l'involontaria respirazione della polvere d'amianto (isolamento dal contatto: guanti, stivali, tute, spogliatoi e lavaggi appositi), omettendo, infine, d'informare i lavoratori poi deceduti degli specifici rischi connessi all'attività lavorativa. All'epilogo della laboriosa istruttoria dibattimentale quel giudice di primo grado, con sentenza del 18 novembre 2009, dichiarato il B. colpevole dei reati allo stesso ascritti, unificati quanto alla pena ai sensi dell'art. 589 c.p., comma 4 (previgente art. 589, comma 3) e concesse gli l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), giudicata equivalente all'aggravante contestata, condannò il medesimo alla pena di anni tre di reclusione, interamente condonata L. n. 241 del 2006, *ex art.* 1.

2. La Corte d'appello di Firenze, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, confermò la sentenza di primo grado. Avverso quest'ultima statuizione l'imputato avanza ricorso per cassazione, prospettando due articolati motivi di censura.
3. Appare opportuno, prima di passare all'esame del ricorso con il quale è stata investita questa Corte, seppure in sintesi e avuto riguardo esclusivo alle questioni che conservano ancora rilievo in questa sede, passare in rassegna i punti salienti della ricostruzione della vicenda e delle valutazioni in diritto della Corte territoriale.  
Riprendendo la sentenza di primo grado, la Corte fiorentina riepiloga i periodi e le mansioni lavorative delle vittime. Il T., deceduto a causa di un carcinoma, la cui genesi viene collocata tra il (*Omissis*), ed al quale era stata diagnosticata l'asbestosi il (*Omissis*), prestò attività lavorativa dal (*Omissis*) (adibito allo scarico dei sacchi in juta contenenti polveri d'amianto - i detti sacchi successivamente verranno sostituiti da altri in carta e poi in plastica -), indi allo scarico degli autocarri che trasportavano il materiale e al taglio dello stesso mediante sega.  
G., deceduto a causa del funesto combinarsi di asbestosi e mesotelioma, prestò attività lavorativa dal (*Omissis*), occupandosi dello scarico delle

balle di amianto, azionando l'impastatrice, ripulendo i locali dagli scarti della produzione, stendendo le fibre di amianto e poi, trasportando, alla guida di autotreni, i sacchi contenenti l'amianto, ritirando e consegnando materiali con un camioncino e, infine, occupandosi con un muletto di recuperare i residui lavorativi da reimpiegare. Il C., morto di mesotelioma diagnosticato il (*Omissis*), venne impiegato dal (*Omissis*) al trattamento dei materiali, incluso il taglio, in locali limitrofi e completamente comunicanti con le aree di scarico ad altissima densità di polveri.

L'istruttoria aveva consentito di appurare che fino al (*Omissis*) non risultava essere stato approntato alcun presidio protettivo individuale, né installati nastri trasportatori dei materiali; non risultava essere stato predisposto alcun trattamento delle polveri, che si infiltravano negli indumenti e si depositavano sul corpo assai cospicue, in un contesto aziendale che trattava annualmente 1.600/2.000 quintali di amianto. L'aria era satura di polveri d'amianto, tanto da stimolare il naso, procurando frequenti starnuti.

Fino alla detta data, in definitiva, tutte le prescrizioni normative cautelari erano state disattese. Solo nel (*Omissis*) furono messe a disposizione delle mascherine, rese obbligatorie, tuttavia, solo nel (*Omissis*). I locali, ove si svolgevano le lavorazioni fonte del maggior quantitativo di polveri erano poste in comunicazione diretta con gli altri ambienti. L'istruttoria aveva consentito di accertare che fino al 1981 circolavano quantitativi di polveri ben superiori al limite introdotto dal legislatore nel (*Omissis*); le docce erano state messe a disposizione, ma non rese obbligatorie, solo dal (*Omissis*).

Il Giudice d'appello condivisa la valutazione, acquisita attraverso l'apporto dei tecnici, che la conoscenza circa la pericolosità dell'amianto risaliva agli anni Trenta del 1900, senza che risultasse rilevante, ai fini della concretizzazione del rischio, che il garante avesse esatta consapevolezza dei processi patologici dipendenti dall'inalazione delle dette polveri; restando, peraltro, indubbia la correlazione tra malattia letale ed amianto, reputa sussistere il nesso di causalità, applicando il criterio di credibilità razionale elaborato in giurisprudenza, con special riguardo alle morti da amianto, dovendosi esprimere un giudizio di elevata probabilità logica, fondato sopra legge scientifica di probabilità, ponderata dall'evidenza processuale disponibile, alla quale la Difesa aveva opposto, con eccezione meramente teorica, deduzioni di astratta possibilità, smentite, appunto, dall'evidenza processuale. La L. n. 277 del 1991, di poi, non poteva interpretarsi come autorizzante la dispersione aerea di sostanze altamente tossiche, nel mentre già il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 (che l'imputato aveva del tutto disatteso) imponeva la massima tutela contro le ingestioni di polveri. La norma in parola verrà abrogata espressamente solo con la L. n. 277 cit., il che confermava che in precedenza costituiva precetto vigente in materia di

produzioni polverose. Infine, la Corte territoriale non nutre dubbi sulla sussistenza della colpa: la nocività dell'introduzione nell'organismo di polveri costituiva consapevolezza assai antica e pacifica e l'asbestosi era notoriamente dipendente dalla massiccia esposizione alle polveri d'amianto. Senza che fosse necessario, quindi, che l'imputato avesse consapevolezza della correlazione neoplastica, egli colpevolmente pose i lavoratori in contatto rilevante e persistente con le assai nocive polveri d'amianto.

4. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede accertabile contesta la provata sussistenza del nesso di causalità.

Questo, in sintesi, il ragionamento difensivo: *a)* l'evento morte conseguì a cancro polmonare (per il T.) e per gli altri due operai a mesotelioma pleurico; *b)* non risulta contestata l'asbestosi, che, tuttavia, nei tre casi viene data per accertata; *c)* il mesotelioma non è dose-correlato, nel senso che anche l'ingestione di una sola fibra può innescare la malattia, restando ininfluenti le esposizioni successive; *d)* il carcinoma polmonare ha patogenesi plurima; *e)* pur essendo indubbio che tutte le vittime vennero a contatto, lavorando presso le aziende Baracchi, con fibre di asbesto, sarebbe stato necessario risalire ad un antecedente certo, tale da poter condurre a conclusioni aventi un elevato grado di probabilità e credibilità razionale, assimilabile alla certezza.

Ciò avrebbe imposto di esaminare la questione della cd. "causalità lecita", che, invece, la Corte territoriale aveva sbrigativamente liquidato avuto riguardo al D.Lgs. n. 277 del 1991. In particolare, l'impugnante non condivide l'opinione secondo la quale il D.P.R. n. 303 del 1956 imponesse dovere precauzionale in materia. L'art. 21 del D.P.R. cit., al contrario, aveva natura generale e carattere quasi di mera raccomandazione; connotazione flessibile e priva di contenuti precettivi specifici, volti semplicemente a "ridurre per quanto possibile;" lo sviluppo e la diffusione di polveri. Il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 59, abrogata la disposizione in discorso, la sostituì ponendo un limite quantitativo alla dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro. In definitiva, deve reputarsi, secondo l'assunto impugnatorio, che la seconda disposizione abbia reso concreta la prima.

Infine, la sentenza gravata aveva eluso o affrontato malamente il posto problema della "causalità lecita". Non si era voluto sostenere con l'appello che prima del 1991 fosse lecito disperdere a dismisura polveri nell'aria, ma, ben diversamente che "vi era una quantità- limite di polvere di amianto lecitamente disperdibile nel posto di lavoro, e che in relazione alla genesi non dose correlata del mesotelioma o del carcinoma polmonare, essa può essere considerata "causa lecita dell'evento""<sup>4</sup>. La mancanza di correlazione tra la quantità di polveri ingerite e l'insorgere della patologia, in presenza di una soglia di assorbimento consentita, non permette di "colle-

gare causalmente la insorgenza della malattia quella parte di esposizione che si ritiene illegale, più di quanto non possa essere causalmente riferita a quella parte di essa che invece rientra nell'ambito della legalità".

4.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale accettabile in questa sede avuto riguardo all'individuazione della colpa, alla sua graduazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

4.1.1. In primo luogo il B. prospetta che la Corte territoriale aveva superficialmente e, in parte travisandone il senso, disatteso la ricostruzione difensiva volta ad escludere consapevolezza colpevole in ordine alla specifica pericolosità delle polveri d'amianto. Assumere che costituisce dovere del garante assicurare un ambiente lavorativo privo di polveri disperse non vale quanto dire che, avute presenti le conoscenze del tempo, potesse attendersi consapevolezza dello specifico e grave rischio. Dalle varie consulenze, a dire del ricorrente, era emerso che se la conoscenza dell'asbestosi risaliva agli anni Trenta/Quaranta del 20° secolo, la consapevolezza di un collegamento con le degenerazioni neoplastiche è ben successiva e, soprattutto, matura all'estero. In Italia la piena presa di coscienza va di pari passo con la tardiva legislazione, tanto che il primo valore limite venne introdotto con il citato D.Lgs. n. 277 e il divieto d'impiego verrà imposto solo l'anno successivo.

4.1.2. In secondo luogo, aveva errato la Corte territoriale sostenendo che l'imputato avesse inteso discolparsi per il fatto che la P.A. fosse rimasta inerte. I termini della questione erano altri:

il grado della colpa del B. non poteva prescindere dal fatto che il predetto non era stato messo in allarme da alcuno degli organi competenti per i controlli (Inail, Enpi, Ispettorato del Lavoro), così avendosi per conclamato che, all'epoca non vi fosse consapevolezza di una così elevata tossicità delle fibre d'amianto.

Ciò, in via graduata, avrebbe dovuto consigliare di far prevalere le concessioni attenuanti generiche.

## DIRITTO

5. L'impugnazione, la quale principalmente investe i decisivi territori del nesso di causalità e della colpa, non è fondata.
6. Quanto al nesso di causalità la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte.

6.1 Non è controverso che le vittime per lungo tempo furono poste ad indiscriminato contatto con le polveri di amianto. Né l'eventuale rispetto delle previsioni antinfortunistiche (comunque non riscontrato) avrebbe potuto esonerare l'imputato dal mettere in atto tutte le cautele del caso che la pericolosità del materiale trattato imponeva (sul punto possono richiamarsi le sentenze n. 5117/2008 e n. 33311/2012 questa Sezione).

Né assume rilievo insistere sui profili quantitativi delle polveri disperse nell'aria, stante che le affezioni neoplastiche che portarono a morte le vittime debbono reputarsi dipendenti dall'inalazione di fibre d'amianto, non potendosi affermare l'esistenza di una soglia quantitativa al di sotto della quale il rischio venga escluso.

Al contrario di quel che pare ritenere il ricorrente non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia (Sez. 4<sup>^</sup>, 11 aprile 2008, n. 22165; Sez. 4<sup>^</sup>, 24 maggio 2012, n. 33311), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo assai lungo tempo di latenza.

Attingendo opportunamente alla scienza di settore (dalla quale è da attendere approfondimento conoscitivo, che tenga conto delle migliori conoscenze scientifiche del momento - Sez. 4<sup>^</sup>, 1779/2010, n. 43786 -) è stata sconfessata, come, peraltro, in casi simili già giudicati da questa Corte (la già citata sent. n. 33311/2012), l'attendibilità della teoria della cd. "trigger dose", assumendosi, invece, che il mesotelioma è patologia dose-dipendente (al T., non fumatore, e al G. era stata in precedenza diagnosticata l'asbestosi, che, come noto, presuppone l'inalazione continuata di massicci quantitativi di fibre d'amianto).

Così come chiarito nella sentenza n. 33311/2012, costituisce bagaglio di conoscenza oramai comune del giudice, l'opinione, largamente divulgata anche nella letteratura giuridica, che da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso I.S., che aveva solo voluto mettere in guardia sulla pericolosità dell'inalazione, anche modesta, delle fibre d'amianto, si volle giungere ad elaborare la tesi secondo la quale poiché l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cd. "trigger dose" o "dose killer"), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti, così contravvenendo alle valutazioni epidemiologiche dell'evoluzione delle patologie tumorali, le quali non confortano l'assunto che possa giammai restare indifferente al periodo di latenza la durata e l'intensità dell'esposizione.

"Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della

vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.

L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.

Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione.

Dallo studio in parola (...) ben noto anche ai non addetti alla scienza di settore, il primo intervenuto in Italia, avendo operato su una vasta platea di persone, osservate per un lungo periodo (3434 lavoratori presi in considerazione per oltre cinquanta anni; seguiti dal 1950 al 1986 e poi fino al 2003), si è potuto ricavare che tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo maligno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di sicurezza, né il tempo massimo d'induzione; che sul soggetto fumatore si verifica un effetto moltiplicativo esponenziale del rischio, ben maggiore della singola somma dei due rischi, quanto al carcinoma polmonare".

Resta solo da avvertire che le conclusioni di cui sopra trovano conferma attraverso la valutazione del vaglio probatorio in concreto operato dai giudici di merito, anche mediante l'ampliamento dell'area di conoscenza tecnica, tramite apporto della scienza di settore, attraverso lo strumento della perizia o la rinnovazione della stessa.

Conferma, che come si trae anche solo da quanto qui ripreso della vicenda giudiziaria, risulta solidissima, non trovando smentita plausibile le condizioni d'assoluta insalubrità nelle quali i lavoratori erano costretti ad operare, né lo sviluppo delle patologie che li portarono a morte e la loro eziologia.

Di conseguenza, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso dei lavoratori, in conseguenza della protratta esposizione alle microfibre di amianto, stante che, "pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di

insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza (Sez. 4<sup>^</sup>, 11 aprile 2008, n. 22165)”.

“In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica (S.U., 10 luglio 2002, n. 30328), l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In questo senso l’evento doveva ritenersi evitabile.

Quanto alla cd. legge statistica, come noto, la conferma dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o “probabilità logica” (S.U. n. 30328 cit.)” (sent. n. 33311/2012). Conclusione per raggiungere la quale il giudice del merito ha introdotto ritualmente nell’area di conoscenza rilevante di settore (sent. n. 43786/2010).

Suggestiva, ma non persuasiva, appare la prospettazione della cd. “causalità lecita”.

La tesi, invero, non sfugge a due obiezioni, ognuna delle quali capace di smentire l’assunto. In primo luogo essa presuppone come fondata l’opinione scientifica, ampiamente smentita (come si è visto) circa la genesi non dose-correlata del mesotelioma o del carcinoma polmonare, che presuppone la condivisione della teoria della cd. “dose killer”. Infatti, solo così potrebbe ipotizzarsi che anche respirando la dose di amianto “consentita” la malattia sarebbe comunque sopravvenuta. In secondo luogo deve sconfessarsi che la legislazione abbia mai autorizzato l’inalazione di un certo quantitativo di fibre d’amianto, siccome vorrebbe il ricorrente.

Esattamente al contrario, sin dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21, passando, poi, per il D.Lgs. n. 277 del 1991, il legislatore non ha inteso affatto autorizzare inalazione di tal genere, essendo vigente il precetto che imponeva al datore di lavoro di approntare quanto di necessario (sia con protezioni individuali, che con accorgimenti riguardanti i luoghi di lavoro) perché le polveri nocive venissero abbattute al massimo.

Come dettagliatamente chiarito da questa Corte (Sez. 4<sup>^</sup>, n. 20047/2010), il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, stabilendo che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuale, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore

a determinati parametri, non rese affatto lecito, al di sotto dei detti limiti, l'inalazione delle predette microfibre.

L'entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell'amianto, poi, non individua affatto il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità dell'amianto. La normativa, all'opposto, segna l'epilogo di un lungo cammino di conoscenza che da decenni, aveva denunciato la specifica, elettiva pericolosità dell'amianto.

Senza contare che, pur ove si dovesse giungere alla conclusione che, nel corso dei tanti anni di esposizione alla sostanza tossica la tecnica non fosse stata in grado di mettere a disposizione strumenti di protezione collettiva ed individuale idonei ad abbattere l'assunzione delle microfibre cancerogene, ciò, concorrendo l'elemento della colpa (conoscibilità), non avrebbe esonerato il garante, dal rimettere il mandato, non potendo assicurare il mantenimento in salute dei lavoratori alla cui garanzia era preposto, ove non fosse stato possibile mutare i procedimenti lavorativi, giungendo fino a sostituire l'amianto con altro, pur più costoso, materiale.

In definitiva, sulla base delle risultanze di causa, delle quali fanno cospicua parte gli accertamenti e le valutazioni tecniche, la Corte territoriale ha correttamente ricollegato causalmente le malattie che portarono a morte i tre operai all'esposizione indiscriminata e priva di protezione alle polveri di amianto, protratta nel corso del tempo: il G. e il C. a causa di mesotelioma (per il primo significativamente associato ad asbestosi) e il T. a causa di carcinoma polmonare (anche in questo caso associato ad asbestosi), in soggetto non fumatore (pag. 12 della sentenza gravata).

7. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale viene contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Trattandosi di valutazioni che ben si attagliano al caso in esame sul punto possono riportarsi, anche in questo caso, le considerazioni espresse in seno alla citata sentenza n. 33311: "Risponde a conoscenze comuni maturate in epoche anche assai lontane nel tempo che l'ingestione per via aerea di fibre, particelle e polveri costituisce pericolo per la salute.

Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (R.D. 14 giugno 1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12 aprile 1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.

L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli "Effetti biologici dell'amianto" dell'Accademia delle Scienze, tenutasi

a New York). Peraltro, nella detta occasione venne presentata da V.E. l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34 congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent.

V'è, peraltro, da aggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione risalgono agli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania). In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da R., P., B., Ri., Po., F. e M.

Le conclusioni erano del tutto concordanti: la sopravvivenza dopo la diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innescare il processo patologico; degli esposti solo taluni subivano la degenerazione cellulare; pur essendo vari i tipi di amianto, quasi sempre erano presenti fibre di anfibiolo e crisotilo; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa.

Ciò posto, non può assumersi che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto non fossero circostanza prevedibile.

L'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti, imporre accurati lavaggi alla cessazione dell'orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro da sottoporsi, anch'essi, a lavaggio, alla riduzione al minimo delle polveri, al loro appesantimento mediante acqua, alla loro aspirazione, ecc.), alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano. (...).

Reputa il Collegio che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri d'amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aver si riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, sentenza n. 4675 17 maggio 2006, massima).

Le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d'approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l'inalazione di polve-

ri non è diretta, come vorrebbero i ricorrenti, ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d'un ambiente di lavoro polveroso, bensì, come appare evidente, che l'organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammentati all'aria respirata del tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno fisico.

In ogni caso, non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4, 1/71992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4, 1 aprile 2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4 n. 20047 cit.).

Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, 31 ottobre 1991, Rezza, massima)".

A questi principi si è attenuta la Corte territoriale (pagg. 14-17).

Né, per vero, le asserite (e, peraltro, non provate, come affermato, senza trovare plausibile smentita, dalla sentenza di secondo grado) inerzie degli organi di controllo, alla luce di quanto esposto, possono assumere rilievo: costituisce dovere primario ed autonomo del garante della salute dei lavoratori e dei terzi verificare assiduamente, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, che le immissioni ambientali derivanti dalla produzione imprenditoriale non costituiscano pericolo per la salute. Se l'imputato si fosse attenuto coscienziosamente a questa regola, come si è visto, avrebbe dovuto avere, per lo meno, la generica consapevolezza della grave pericolosità derivante dall'inalazione delle fibre d'amianto.

Il possesso di elevata competenza di settore, di approfondita conoscenza del concreto contesto lavorativo e del materiale trattato, la funzione apicale, le dimensioni aziendali, la possibilità di valersi di specifiche competenze, tali da far presupporre la sussistenza di condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte, erano tali da non poter ingenerare dubbi di sorta sulla circostanza che le microfibre, di cui si impregnava radicalmente l'aria, fossero sicuramente nocive, ben oltre il rischio dell'asbestosi.

8. La pretesa, infine, di ottenere nuova e migliore comparazione delle concesse attenuanti generiche è inammissibile, in quanto implicante diverso vaglio di merito escluso in questa sede, rispetto a quello motivatamente effettuato dalla Corte fiorentina (pag. 17).
9. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*P.q.m.* Rigetta il ricorso. (*Omissis*).

La Direzione, la Redazione e l'Amministrazione sono in Roma, Piazzale G. Pastore, 6  
Tel. 06/54872536 e 06/54872337 - Fax 06/54872363

E-mail: [rivistainfortuni@inail.it](mailto:rivistainfortuni@inail.it)

Sito internet: [www.inail.it](http://www.inail.it)

## CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE

I lavori dovranno essere inviati alla Direzione per posta elettronica, oppure su supporto informatico. In entrambi i casi in "formato testo" lavorabile. Si invita ad evitare il più possibile il ricorso alle NOTE; in ogni caso le note dovranno contenere esclusivamente richiami alla Bibliografia

**I lavori inviati si intendono definitivi; in caso di decisione favorevole alla pubblicazione non saranno risottoposti agli autori.**

La BIBLIOGRAFIA dovrà contenere:

- nome e cognome dell'Autore
- titolo del lavoro
  - Per giornali e riviste:* indicazione della Testata (anno e fascicolo) nel quale il lavoro è stato pubblicato
  - Per i volumi:* editore, luogo e anno di pubblicazione
- Pagine di riferimento.

I lavori dovranno essere corredati di un breve RIASSUNTO in lingua italiana e inglese.  
Le OPINIONI espresse dagli Autori impegnano esclusivamente la loro responsabilità.

Agli Autori verranno inviati gratuitamente 30 ESTRATTI dei loro lavori, con un limite massimo di 100 estratti per ogni lavoro. Le copie aggiuntive - che devono essere richieste al momento dell'invio degli elaborati - saranno fornite a prezzo di costo.

Libri o altre pubblicazioni delle quali si chiede la recensione devono essere inviati al seguente indirizzo:

Redazione della  
Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali  
P.le G. Pastore, 6  
00144 Roma